



## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

**Oggetto: Pubblicazione del dispositivo della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia N. 02772/2022 Reg. Prov. Coll., ai sensi dell'art. 130, comma 8 c.p.a, concernente il "Procedimento in primo grado relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo".**

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 130, comma 8 del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104, a tenore del quale " *Il Comune, la Provincia o la Regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile*", si procede alla pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune del dispositivo della sentenza.




Il Segretario Comunale

Dot.ssa Annabel Sotera

*Annabel Sotera*

Publicato il 21/10/2022

N. 02772/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 01142/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

**OMISSIS ---**

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei controinteressati, quantificate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge. Nulla spesa per il Comune intimato, non costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ordina, altresì, alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente sentenza oltre che alle parti, anche al Sindaco del Comune di S. Alessio Siculo e al Prefetto di Messina, ai sensi dell'art. 130, comma 8, cod. proc. amm.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Emanuele Caminiti, Referendario

Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Pierluigi Buonomo**

**IL PRESIDENTE**  
**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.